

CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: adeguamento allo schema di Convenzione tipo approvato dall'AEEGSI con deliberazione 656/2015/R/IDR delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato attualmente in essere all'interno del territorio dell'Emilia Romagna.

Il Consigliere d'Ambito F.to Assessore Mirko Tutino



CAMB/35/2016

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2016** il giorno 6 del mese di luglio presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/f - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT – RE/2016/0000002 del 28 giugno 2016.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	A
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5			ВО		
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Sindaco Dosi è collegato in videoconferenza.

Per la vacanza del posto di Presidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia in quanto componente più giovane di età, l'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: adeguamento allo schema di Convenzione tipo approvato dall'AEEGSI con deliberazione 656/2015/R/IDR delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato attualmente in essere all'interno del territorio dell'Emilia Romagna.

Premesso che:

- in attuazione della l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-bis (recante disposizioni per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle medesime Autorità d'ambito), la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con l.r. n. 23/2011 a:
 - individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle soppresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l'approvazione, tra l'altro,



del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi:

- per quanto attiene le gestioni attualmente in corso, l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nei diversi territori della Regione Emilia Romagna è articolato come di seguito:
- > nella provincia di Parma:
 - nel territorio dei Comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio, Montechiarugolo, Neviano Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzanoe Traversetolo è regolato da apposita convenzione stipulata in data 27 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società Amps S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo Iren S.p.A.;
 - nel territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino P.se, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano De Melegari e Varsi in capo a Montagna 2000 S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società Montagna 2000 S.p.A.
 - nel territorio del Comune di Fidenza è regolato da apposita convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società San Donnino S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A.
 - nel territorio dei Comuni di Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine P.se, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Torrile, Trecasali e Zibello è regolato da apposita convenzione stipulata in data 28 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società ASCAA S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A.

> nella provincia di Ferrara:

- nel territorio dei Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese e Tresigallo in capo a CADF S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società CADF S.p.A.;
- nel territorio dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera in capo ad Hera S.p.A. risulta oggi regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società ACOSEA S.p.A., ora Hera S.p.A.

> nella provincia di Modena:

- nel territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Posidonio, San Prospero, Soliera in capo ad Aimag S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società Aimag S.p.A.
- nel territorio dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino in capo ad SorgeAqua S.r.l. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società SorgeAqua S.r.l.
- nel territorio dei Comuni di Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano, Spilamberto, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Zocca, Marano sul Panaro Lama Macogno, Sestola, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polignano, Montecreto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo,



Pievepelago e Montesein capo ad HERA S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 18 maggio 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società HERA S.p.A.

nella provincia di Bologna:

- nel territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosain capo ad Hera S.p.A. è ora regolato da apposita convenzione stipulata in data 28 ottobre 2008 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società Hera S.p.A.
- nei territori dei Comuni di Crevalcore e Sant'Agata Bolognese è regolato da apposita convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società SorgeAqua S.r.l.

> nella provincia di Forlì-Cesena:

 nel territorio di tutti i Comuni della provincia di Forlì-Cesena in capo ad Hera S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 1 febbraio 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Forlì-Cesena (Ato-8) e la società Hera S.p.A.

> nella provincia di Ravenna:

– nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo in capo ad Hera S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 26 aprile 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Ravenna (Ato-7) e la società Hera S.p.A.

richiamati:

- gli articoli 141 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle risorse idriche e servizio idrico integrato, come modificati dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare:
 - l'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 in base al quale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (comma 1) e, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII coincida con l'intero territorio regionale, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città (comma 2-bis);
 - l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una



convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

- l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione in conformità alle previsioni contenute nel comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

richiamati inoltre

- ✓ la Delibera n. 412/2013/R/IDR dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con cui si avviava un procedimento per la predisposizione di una o più "convenzioni-tipo" per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato con una durata prevista di 180 giorni;
- ✓ la Delibera n. 465/2014/R/IDR dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che prorogava al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR;
- ✓ il Documento di consultazione 171/2014/R/idr, AEEGSI in cui venivano dettati orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici, con termine previsto al 12.5.2014;
- ✓ il Documento di consultazione 274/2015/r/idr, AEEGSI con cui veniva avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, con termine previsto al 10.7.2015:
- ✓ il Documento di consultazione 542/2015/R/idr, AEEGSI con cui si predisponeva uno schema di convenzione-tipo recante i contenuti minimi essenziali per la gestione del servizio idrico integrato;
- ✓ le Delibera n. 656/2015/R/IDR dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che approvava lo schema definitivo di convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato;
- ✓ l'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/IDR, recante lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- ✓ la Delibera 664/2015/R/IDR, dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016-2019;

considerato che, la Deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/IDR, ha ritenuto opportuno disporre «le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento»;

ritenuto necessario procedere, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato ad oggi in corso tra ATERSIR e i diversi gestori del territorio come più sopra elencate;

ritenuto altresì, di procedere alla predisposizione di altrettanti schemi integrativi delle convenzione per la gestione del servizio idrico integrato in corso che recepiscano le novità introdotte dalla



convenzione-tipo approvata con Delibera n. 656/2015/R/IDR dall'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

considerato che l'Agenzia ha proceduto ad inoltrare preventivamente ai gestori gli atti integrativi formulati al fine di promuovere un confronto preliminare all'approvazione (l'inoltro è avvenuto rispettivamente con i seguenti atti: PG.AT/2016/0004183 del 29/06/2016 ad Aimag S.p.A.; PG.AT/2016/0004184 del 29/06/2016 a CADF S.p.A.; PG.AT/2016/0004185 del 29/06/2016 ad Emiliambiente S.p.A.; PG.AT/2016/0004186 del 29/06/2016 ad Hera S.p.A.; PG.AT/2016/0004187 del 29/06/2016 a IRETI S.p.A.; PG.AT/2016/0004188 del 29/06/2016 a Montagna 2000 S.p.A. PG.AT/2016/0004189 del 29/06/2016 a SorgeAqua S.r.l.);

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge.

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti favorevoli

DELIBERA

- di approvare gli schemi di atti integrativi alle convenzioni per regolamentare i rapporti fra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed i diversi gestori del servizio idrico integrato attivi sul territorio, allegati e parte integrante della presente deliberazione, che integrano i contenuti delle seguenti convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato:
 - convenzione stipulata in data 27 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società Amps S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo Iren S.p.A. (All. 1);
 - convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società Montagna 2000 S.p.A. (All. 2)
 - convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società San Donnino S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A. (All. 3)
 - convenzione stipulata in data 28 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO-2) e la società ASCAA S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A. (All. 4)
 - convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società CADF S.p.A.; (All. 5)
 - convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società ACOSEA S.p.A., ora Hera S.p.A. (All. 6)
 - convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società Aimag S.p.A. (All. 7)
 - convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società SorgeAqua S.r.l. (All. 8)
 - convenzione stipulata in data 18 maggio 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società HERA S.p.A. (All. 9)



- convenzione stipulata in data 28 ottobre 2008 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società Hera S.p.A. (All. 10)
- convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società SorgeAqua S.r.l. (All. 11)
- convenzione stipulata in data 1 febbraio 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Forlì-Cesena (Ato-8) e la società Hera S.p.A. (All. 12)
- convenzione stipulata in data 26 aprile 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Ravenna (Ato-7) e la società Hera S.p.A. (All. 13)
- 2) di dare mandato al Direttore di sottoscrivere gli Accordi integrativi approvati, apportando le eventuali modifiche non sostanziali al testo che dovessero rendersi necessarie;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 con voto espresso della maggioranza dei componenti per le ragioni d'urgenza motivate in premessa.



ALLEGATO 1

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IREN S.P.A

- *Art.1 Definizioni*
- Art. 2 Oggetto della Convenzione
- Art. 3. Durata dell'affidamento
- Art. 4 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- *Art.* 5 Equilibrio economico finanziario
- Art. 6 Oggetto dell'affidamento
- Art. 7 Obblighi del Gestore
- Art. 8 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- *Art.* 9 *Revisione territoriale del servizio*
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Cauzione e sanzioni pecuniarie
- Art. 12 Penali
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) IREN S.p.A. (già AMPS S.p.A., quindi ENIA S.p.A.) di seguito "gestore", con sede in Reggio Emilia (RE), legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma ATO2 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio, Montechiarugolo, Neviano Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano e Traversetolo è regolato da apposita convenzione stipulata in data 27 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società Amps S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo Iren S.p.A;
- in seguito a operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati ad AMPS S.p.a. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario IREN S.p.A. e che le attività di gestione sono passate alla società di primo livello "IREN Acqua Gas S.p.A", soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Parma;
- con efficacia dal 1.1.2016, Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in IRETI S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)



- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 27 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società Amps S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. quindi Iren S.p.A. ed infine IRETI S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le



seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque



superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;



Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2° c. - Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 3° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 4° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;



- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3. - Durata dell'affidamento

L'art. 3 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Durata dell'affidamento

- 1° c. La presente convenzione scade alla data del 30-6-2025, salvo eventuali integrazioni previste dalla legge. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.
- 2° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 3° c. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 - Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 7 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

1° c. – Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di



Ambito.

- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
- 3° c. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 5° c. In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 5 – Equilibrio economico finanziario



Dopo l'art. 7 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 7-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 7-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 1° c. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.
- 2° c. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 3° c. − E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 7-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1° c. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno



dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 2° c. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 7-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 1° c. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 2° c. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 3° c. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Oggetto dell'affidamento

Al comma 1 dell'art. 9 della Convenzione vigente, dopo le parole "di fognatura e di depurazione delle acque reflue" sono inserite le parole "ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".



Art. 7 – Obblighi del Gestore

All'art. 11 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma:

- "5° c. − Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale:
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".



Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 11 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 11-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Articolo 9 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 13 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 13 – Revisione territoriale del servizio

1° c. – L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".

2° c. – Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione".

Articolo 10 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e canalizzazioni



- 1° c. L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Iren S.p.A., Montagna 2000 S.p.A. e EmiliAmbiente S.p.A., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 2° c. L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.
- 3° c. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi degli art. 143 e 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
- 4° c. Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo e dalla legislazione vigente.
- 5° c. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. 6° c. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione



7° c. – A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia.

8° c. – Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

9° c. – In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 37 della Convenzione vigente, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis – L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo comma, dopo le parole "Al Gestore saranno applicate", sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, è aggiunto il seguente comma 3: "3° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione e Allegati

Dopo l'art. 42 della Convenzione vigente sono inseriti i seguenti:

"Art. 43 – Revisione della Convenzione



Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 27 dicembre 2004 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 27 dicembre 2004, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR IREN S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 2

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MONTAGNA 2000 S.P.A

- Art. 1 Definizioni
- *Art.* 2 *Oggetto della Convenzione*
- *Art. 3 Durata dell'affidamento*
- Art. 4 Piano d'ambito ed aggiornamento del piano d'ambito
- *Art.* 5 Equilibrio economico finanziario
- Art. 6 Oggetto dell'affidamento
- Art. 7 Obblighi del Gestore
- Art. 8 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 9 Revisione territoriale del servizio
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Cauzioni e sanzioni pecuniarie
- Art. 12 Penali
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) Montagna 2000 S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Montagna 2000 S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma ATO2 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento, che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino P.se, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano De Melegari e Varsi in capo a Montagna 2000 S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società Montagna 2000 S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo



Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società Montagna 2000 S.p.A.

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato



e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di



ALLEGATO 3

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMILIAMBIENTE S.P.A

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto della Convenzione
- Art. 3 Durata dell'affidamento
- Art. 4 Piano d'ambito ed aggiornamento del piano d'ambito
- *Art.* 5 Equilibrio economico finanziario
- Art. 6 Oggetto dell'affidamento
- Art. 7 Obblighi del Gestore
- Art. 8 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- *Art.* 9 *Revisione territoriale del servizio*
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Cauzioni e sanzioni pecuniarie
- Art. 12 Penali
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) EmiliAmbiente S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ... del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma ATO2 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio del Comune di Fidenza in capo a EmiliaAmbiente S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società San Donnino S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";



- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società San Donnino S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A.;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni"

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato



e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di



ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".



Economico-Finanziario;

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2° c. - Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 3° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica:
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 4° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3. – Durata dell'affidamento

L'art. 3 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Durata dell'affidamento

1° c. – La presente convenzione scade alla data del 30-6-2025, salvo eventuali integrazioni previste dalla legge. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla



scadenza.

- 2° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 3° c. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 7 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

- 1° c. Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di Ambito.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
- 3° c. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle



predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 5° c. In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 5 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 7 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 7-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 7-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. - Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed



eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

- 2° c. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 3° c. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 7-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1° c. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 2° c. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".
 - "Art. 7-quinquies Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
- 1° c. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni



dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

- 2° c. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 3° c. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Oggetto dell'affidamento

Al comma 1 dell'art. 9 della Convenzione vigente, dopo le parole "di fognatura e di depurazione delle acque reflue" sono inserite le parole "ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".

Art. 7 – Obblighi del Gestore

All'art. 11 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma:

- "5° c. Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;



- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 11 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 11-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;



- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Articolo 9 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 13 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 13 – Revisione territoriale del servizio

- 1° c. L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".
- 2° c. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione".

Articolo 10 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

- 1° c. L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, EmiliAmbiente S.p.A., Iren S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 2° c. L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.



- 3° c. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi degli art. 143 e 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
- 4° c. Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo e dalla legislazione vigente.
- 5° c. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. 6° c. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
- 7° c. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia.
- 8° c. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 9° c. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili



individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 37 della Convenzione vigente, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis – L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo comma, dopo le parole "Al Gestore saranno applicate", sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, è aggiunto il seguente comma 3: "3° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione e Allegati

Dopo l'art. 42 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 43 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 31 dicembre 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 - Rinvio alla Convenzione



Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 31 dicembre 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

EmiliAmbiente S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".



Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2° c. - Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 3° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità,
- verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 4° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3. – Durata dell'affidamento

L'art. 3 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Durata dell'affidamento

1° c. – La presente convenzione scade alla data del 30-6-2025, salvo eventuali integrazioni previste dalla legge. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla



scadenza.

- 2° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 3° c. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 7 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

- 1° c. Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di Ambito.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
- 3° c. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle



predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 5° c. In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 5 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 7 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 7-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 7-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. - Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed



eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

- 2° c. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 3° c. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 7-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1° c. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 2° c. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".
 - "Art. 7-quinquies Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
- 1° c. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni



dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

- 2° c. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 3° c. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Oggetto dell'affidamento

Al comma 1 dell'art. 9 della Convenzione vigente, dopo le parole "di fognatura e di depurazione delle acque reflue" sono inserite le parole "ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".

Art. 7 – Obblighi del Gestore

All'art. 11 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma:

- "5° c. Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;



- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 11 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 11-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;



- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Articolo 9 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 13 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 13 – Revisione territoriale del servizio

- 1° c. L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".
- 2° c. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione".

Articolo 10 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

- 1° c. L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Montagna 2000 S.p.A., Iren S.p.A. e EmiliAmbiente S.p.A., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 2° c. L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.



- 3° c. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi degli art. 143 e 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
- 4° c. Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo e dalla legislazione vigente.
- 5° c. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. 6° c. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
- 7° c. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia.
- 8° c. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 9° c. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili



individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 37 della Convenzione vigente, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis – L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo comma, dopo le parole "Al Gestore saranno applicate", sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, è aggiunto il seguente comma 3: "3° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione e Allegati

Dopo l'art. 42 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 43 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 31 dicembre 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 - Rinvio alla Convenzione



Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 31 dicembre 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

Montagna 2000 S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 4

Atto integrativo alla Convenzione per regolamentare i rapporti fra l'agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) ed il Gestore del servizio idrico integrato Emiliambiente S.p.A

- Art. 1 Definizioni
- *Art. 2 Oggetto della Convenzione*
- Art. 3 Durata dell'affidamento
- Art. 4 Piano d'ambito ed aggiornamento del piano d'ambito
- *Art.* 5 Equilibrio economico finanziario
- Art. 6 Oggetto dell'affidamento
- Art. 7 Obblighi del Gestore
- Art. 8 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- *Art.* 9 *Revisione territoriale del servizio*
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Cauzioni e sanzioni pecuniarie
- Art. 12 Penali
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) EmiliAmbiente S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ..., del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma ATO2 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine P.se, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Torrile, Trecasali e Zibello, in capo a EmiliaAmbiente S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 28 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società ASCAA S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo



Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 27 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società ASCAA S.p.A., ora EmiliAmbiente S.p.A.;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva



e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali



manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito:



AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2° c. - Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 3° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 4° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3. – Durata dell'affidamento

L'art. 3 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Durata dell'affidamento



- 1° c. La presente convenzione scade alla data del 30-6-2025, salvo eventuali integrazioni previste dalla legge. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.
- 2° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 3° c. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 7 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

- 1° c. Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di Ambito.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
- 3° c. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:



- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 5° c. In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 5 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 7 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 7-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".



"Art. 7-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 1° c. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.
- 2° c. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 3° c. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 7-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1° c. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 2° c. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 7-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di



riequilibrio

- 1° c. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 2° c. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 3° c. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Oggetto dell'affidamento

Al comma 1 dell'art. 9 della Convenzione vigente, dopo le parole "di fognatura e di depurazione delle acque reflue" sono inserite le parole "ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali".

Art. 7 – Obblighi del Gestore

All'art. 11 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma:

- "5° c. Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;



- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 11 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 11-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla



regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Articolo 9 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 13 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 13 – Revisione territoriale del servizio

- 1° c. L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 9, riportato nell'allegato alla presente Convenzione alla lett. "A".
- 2° c. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione".

Articolo 10 - Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

1° c. – L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, EmiliAmbiente S.p.A., Iren S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.



- 2° c. L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.
- 3° c. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi degli art. 143 e 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.
- 4° c. Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo e dalla legislazione vigente.
- 5° c. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. 6° c. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
- 7° c. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia.
- 8° c. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.



9° c. – In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 37 della Convenzione vigente, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: "2-bis – L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 - Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo comma, dopo le parole "Al Gestore saranno applicate", sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, è aggiunto il seguente comma 3: "3° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione e Allegati

Dopo l'art. 42 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 43 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 28 dicembre 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.



Art. 15 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 28 dicembre 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

EmiliAmbiente S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 5

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CADF S.P.A

- Art. 1 Definizioni
- *Art. 2 Oggetto della Convenzione*
- *Art. 3 Durata dell'affidamento*
- Art. 4 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 5 Equilibrio economico-finanziario
- Art. 6 Obblighi del gestore
- Art. 7 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 8 Varianti al programma degli interventi
- Art. 9 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 10 Penali
- Art. 11 Sanzioni AEEGSI
- Art. 12 Revisione della Convenzione
- Art. 13 Perimetro del servizio
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) CADF S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da, Amministratore Delegato CADF S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CADF S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ferrara – ATO6 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese e Tresigallo (oggi Massafiscaglia Migliarino, Migliaro costituiscono il Comune di Fiscaglia) in capo a CADF S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società CADF S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima



predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.

nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società CADF S.p.A.

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione:

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle



infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie:

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare



economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione Per il raggiungimento della finalità di cui al sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;



- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 – Durata dell'affidamento

All'art. 2 della Convenzione vigente, sono aggiunti i seguenti: "4° c. - Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 5° c. Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 3 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.



L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 5 – Equilibrio economico-finanziario



Dopo l'art. 3 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 3-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 3-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza:
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne



ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 3-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Gestore

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

- "Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;



- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 7 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 5 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 5-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla



regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 8 – Varianti al programma degli interventi

L'art. 14 della Convenzione vigente è soppresso.

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 27 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 27 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 31, tutte le opere e affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o dagli enti locali o dalla Società delle Reti e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi della legislazione vigente.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate, saranno devolute all'Agenzia, ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore residuo non ammortizzato calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A. e CADF S.p.A., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà



nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore subentrante formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".



Art. 10 - Penali

L'art. 29 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità";
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 29 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 29-bis - Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Revisione della Convenzione

L'art. 33 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 33-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3 della presente convenzione".

Art. 13 – Perimetro del servizio

All'art. 6 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione



Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

CADF S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 6

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA S.P.A

- *Art.* 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto della Convenzione
- *Art. 3 Durata dell'affidamento*
- Art. 4 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 5 Equilibrio economico-finanziario
- *Art.* 6 *Obblighi del gestore*
- Art. 7 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 8 Varianti al programma degli interventi
- Art. 9 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 10 Penali
- Art. 11 Sanzioni AEEGSI
- Art. 12 Revisione della Convenzione
- Art. 13 Perimetro del servizio
- Art. 14 Metodo tariffario
- *Art.* 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. ... dello Statuto il Sig., nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera

e

2) HERA S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da, Amministratore Delegato Hera S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ferrara ATO6 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Ferrara, Masi Torello, Mirabello, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera in capo ad Hera S.p.A. risulta oggi regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società ACOSEA S.p.A., ora Hera S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo



Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Ferrara (Ato-6) e la società ACOSEA S.p.A., ora Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
- Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove



presenti;

- Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienicosanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico
 integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio
 idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali
 infrastrutture;
- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- la riscossione;
- Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
- Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle
 infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque
 superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
- Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;



- Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici condominiali o singoli e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
- Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione
 delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita
 idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria
 all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati
 dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione
 effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
- Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di
 captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
 delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di
 captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e
 industriali;
- Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
- Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri



titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

- Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.
- Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni
 previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
 (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione Per il raggiungimento della finalità di cui al sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;



d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 - Durata dell'affidamento

All'art. 2 della Convenzione vigente, sono aggiunti i seguenti: "4° c. - Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 5° c. Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 3 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'u-tenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.

L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI,



l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del prece-dente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 5 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 3 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli



strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 3-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 3-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".



"Art. 3-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Obblighi e responsabilità del Gestore

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

- "Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale:
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;



- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 7 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 5 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 5-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima:



- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 8 – Varianti al programma degli interventi

L'art. 14 della Convenzione vigente è soppresso.

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 27 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 27 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 31, tutte le opere e affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o dagli enti locali o dalla Società delle Reti e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi della legislazione vigente.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate, saranno devolute all'Agenzia, ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore residuo non ammortizzato calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A. e CADF S.p.A., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.



L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscenteil valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 10 - Penali

L'art. 29 della Convenzione vigente è così modificato:



- al primo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità";
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 29 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 29-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Revisione della Convenzione

L'art. 33 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 33-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 3 della presente convenzione".

Art. 13 – Perimetro del servizio

All'art. 6 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004, ove compatibili



con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 7

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AIMAG S.P.A

- *Art.1 Definizioni*
- Art. 2 Oggetto della Convenzione
- Art. 3. Durata della Convenzione
- Art. 4 Area di riferimento e perimetro del servizio
- Art. 5 Obblighi del Gestore
- Art. 6 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 7 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 8 Equilibrio economico finanziario
- Art. 9 Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Penali
- Art. 12 Sanzioni AEEGSI
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) Aimag S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da, Amministratore Delegato Aimag S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Aimag S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena ATO4 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Posidonio, San Prospero, Solierain capo ad Aimag S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società Aimag S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo



Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società AIMAG S.p.A.;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Dopo dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato



e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di



ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".



Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

- "4° c. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 5° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica:
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 6° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 4°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 – Durata della convenzione

L'art. 4 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 – Durata dell'affidamento

- 1° c. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007 al 19 dicembre 2024.
- 2° c. E' fatta salva la possibilità di proroghe conformemente alla normativa vigente.
- 3° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario,



la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 4° c. Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Area di riferimento e perimetro del servizio

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 5 – Obblighi del Gestore

Dopo l'art. 9 della Convenzione vigente, è inserito il seguente:

"Art 9-bis – Ulteriori obblighi del Gestore

- 1° c. Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;



- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 6 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 18 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 18-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla



regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

- "Art. 19 Piano d'ambito del servizio idrico integrato e aggiornamento del piano d'ambito
- 1° c. Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'u-tenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
- 3° c. Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.
- Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del



Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario

- 5° c. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 di Modena" predisposto dall'Agenzia.
- 6° c. Il Gestore prende atto che ai sensi della normativa pro tempore vigente l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti Gestori:

HERA S.P.A.

SORGEAQUA S.R.L.".

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli



strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".



"Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 9 – Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito

L'art. 28 della Convenzione vigente è soppresso.

Articolo 10 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutti i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia.



L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A., AIMAG S.p.A. e SorgeAqua s.r.l., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.

L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso



la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al comma 1, dopo le parole "per lo svolgimento del servizio idrico integrato," sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "7° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 12 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 39 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 39-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione

Dopo l'art. 43 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 44 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2006 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 – Rinvio alla Convenzione



Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2006, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR AIMAG S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 8

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SORGEAQUA S.R.L.

- *Art.1 Definizioni*
- *Art. 2 Oggetto della Convenzione*
- Art. 3. Durata della Convenzione
- Art. 4 Area di riferimento e perimetro del servizio
- Art. 5 Obblighi del Gestore
- Art. 6 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 7 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 8 Equilibrio economico finanziario
- Art. 9 Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Penali
- Art. 12 Sanzioni AEEGSI
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15-Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) SORGEAQUA S.R.L.. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da, Amministratore Unico di SorgeAqua s.r.l., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena ATO4 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento:
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino in capo ad SorgeAqua s.r.l. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società SorgeAqua s.r.l.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";



- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società Sorgea s.r.l., oggi SorgeAqua s.r.l.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Dopo dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis – Definizioni



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione:

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle



infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie:

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare



economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

- "5° c. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 6° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 7° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 5°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;



- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 – Durata della convenzione

L'art. 4 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 – Durata dell'affidamento

- 1° c. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2008 al 19 dicembre 2024.
- 2° c. − E' fatta salva la possibilità di proroghe conformemente alla normativa vigente.
- 3° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 4° c. Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Area di riferimento e perimetro del servizio

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 5 – Obblighi del Gestore



Dopo l'art. 9 della Convenzione vigente, è inserito il seguente:

"Art 9-bis – Ulteriori obblighi del Gestore

1° c. - Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".



Art. 6 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 18 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 18-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 7 - Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

- "Art. 19 Piano d'ambito del servizio idrico integrato e aggiornamento del piano d'ambito
- 1° c. Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di



raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

3° c. - Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario
- 5° c. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 di Modena" predisposto dall'Agenzia.



6° c. - Il Gestore prende atto che ai sensi della normativa pro tempore vigente l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti Gestori:

AIMAG S.P.A.

HERA S.P.A.".

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;



- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 9 – Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito

L'art. 28 della Convenzione vigente è soppresso.

Articolo 10 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni



L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutti i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia.

L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A., AIMAG S.p.A. e SorgeAqua s.r.l., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.

L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro



trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al

passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della

Art. 11 – Penali

sottoscrizione del contratto".

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al comma 1, dopo le parole "per lo svolgimento del servizio idrico integrato," sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "7° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 12 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 39 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 39-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione



Dopo l'art. 43 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 44 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 29 novembre 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 29 novembre 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

SorgeAqua s.r.l.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 9

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI(ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA S.P.A

- *Art.1 Definizioni*
- Art. 2 Oggetto della Convenzione
- Art. 3. Durata della Convenzione
- Art. 4 Area di riferimento e perimetro del servizio
- Art. 5 Obblighi del Gestore
- Art. 6 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 7 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 8 Equilibrio economico finanziario
- Art. 9 Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Penali
- Art. 12 Sanzioni AEEGSI
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) **HERA S.p.A.** (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da, Amministratore Delegato HERA S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena ATO4 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Vignola, Pavullo nel Frignano, Spilamberto, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Zocca, Marano sul Panaro Lama Macogno, Sestola, Palagano, Montefiorino, Frassinoro, Polignano, Montecreto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo, Pievepelago e Montesein capo ad HERA S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 18 maggio 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società HERA S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo



- e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 18 maggio 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Modena (Ato-4) e la società Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Dopo dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
- Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica:
- Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri



piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

- Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienicosanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- la riscossione;
- Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di
 acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
- Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle
 infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque
 superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
- Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale,



comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

- Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici condominiali o singoli e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
- Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
- Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di
 captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
 delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di
 captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e
 industriali;
- Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
- Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori



che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

- Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.
- Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni
 previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
 (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

- "4° c. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 5° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 6° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 4°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;



- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 – Durata della convenzione

L'art. 4 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 – Durata dell'affidamento

- 1° c. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007 al 19 dicembre 2024.
- 2° c. − E' fatta salva la possibilità di proroghe conformemente alla normativa vigente.
- 3° c. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
- 4° c. Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Area di riferimento e perimetro del servizio

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 5 – Obblighi del Gestore

Dopo l'art. 9 della Convenzione vigente, è inserito il seguente:



"Art 9-bis – Ulteriori obblighi del Gestore

1° c. - Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".



Art. 6 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 18 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 18-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

- "Art. 19 Piano d'ambito del servizio idrico integrato e aggiornamento del piano d'ambito
- 1° c. Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'u-tenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.



3° c. - Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario

- 5° c. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 di Modena" predisposto dall'Agenzia.
- 6° c. Il Gestore prende atto che ai sensi della normativa pro tempore vigente l'Agenzia ha



organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti Gestori:

AIMAG S.P.A.

SORGEAQUA S.R.L.".

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;



- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 9 – Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito

L'art. 28 della Convenzione vigente è soppresso.

Articolo 10 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni



L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutti i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia.

L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A., AIMAG S.p.A. e SorgeAqua s.r.l., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.

L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro



trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al comma 1, dopo le parole "per lo svolgimento del servizio idrico integrato," sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "7° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 12 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 39 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 39-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione



Dopo l'art. 43 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 44 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 18 maggio 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 18 maggio 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 10

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA S.P.A

- Art. 1 Definizioni
- *Art.* 2 *Oggetto della Convenzione*
- *Art. 3 Perimetro del servizio*
- Art. 4 Durata dell'affidamento
- Art. 5 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 6 Equilibrio economico-finanziario
- Art. 7 Programma operativo degli interventi e piano economico-finanziario
- Art. 8 Varianti al programma operativo degli interventi ed al piano economico-finanziario
- Art. 9 Obblighi del gestore
- Art. 10 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 11 Restituzione dei beni funzionali al servizio
- Art. 12 Penali
- Art. 13 Sanzioni AEEGSI
- Art. 14 Revisione della Convenzione
- *Art.* 15 *Metodo tariffario*
- Art. 16 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) **HERA S.p.A.** (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da ..., Amministratore Delegato Hera S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura



nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna ATO5 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che, nel rispetto del dettato normativo, l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) ed Hera S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 dicembre 2004 una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosain capo ad Hera S.p.A. è ora regolato da apposita convenzione stipulata in data 28 ottobre 2008 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società Hera S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";



- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 28 ottobre 2008 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Definizioni



Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica:

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione:

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle



infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare



economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 2 della Convenzione vigente, dopo le parole "deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità" sono aggiunte le seguenti parole: "promuovendo il progressivo miglioramento dello stato di infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti".

All'art. 2 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "4° c. - Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

- 5° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 6° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 4°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:



- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 – Perimetro del servizio

All'art. 3 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 4 – Durata dell'affidamento

L'art. 4 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 – Durata dell'affidamento

L'affidamento del s.i.i. e della relativa convenzione che lo disciplina dura fino al 19 dicembre 2021, essendo stato regolamentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 15 bis, del decreto legislativo 267/00, come modificato dall'art 14 del decreto legge 269/03, convertito nella legge 326/03 e dall'art. 4, c. 234 della L. 350/03, nonché dall'art. 8 della legge 29 luglio 2015, n. 115, considerato che il gestore ha avviato una procedura di privatizzazione mediante collocamento in borsa entro l'anno 2003.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.

Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì



l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 5 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 8 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 8 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'u-tenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.

L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per



tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del prece-dente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 6 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 8 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 8-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".



"Art. 8-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 8-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società



patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 7 – Programma operativo degli interventi e piano economico-finanziario

L'art. 10 della Convenzione vigente è soppresso.

Art. 8 – Varianti al programma operativo degli interventi ed al piano economico-finanziario

L'art. 11 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 11 – Varianti al programma operativo degli interventi ed al piano economico-finanziario

Revisioni del programma operativo degli interventi e del piano economico- finanziario non comportano necessariamente modifiche della presente Convenzione"

Art. 9 – Obblighi del Gestore

All'art. 13 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

"Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;



- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 10 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 13 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 13-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".



Articolo 11 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

L'art. 17 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 17 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte le opere e attrezzature concesse in uso al gestore devono essere restituite gratuitamente agli enti proprietari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Qualora le opere, materiali ed immateriali, e le attrezzature prefinanziate dal gestore a far data dal 1 gennaio 2005 e facenti parte integrante del servizio non siano state completamente ammortizzate, saranno parimenti restituite agli enti proprietari dietro corresponsione del loro valore netto contabile calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A. e Sorgeaqua s.r.l., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.

L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro



trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Con riferimento ai beni di cui al precedente art. 16 elencati sub. a), tali beni saranno in ogni caso messi a disposizione dell'Agenzia alla scadenza della convenzione secondo modalità che saranno definite sulla base delle normative vi-genti a quel momento.

Il gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a lui affidato, espletandolo nel rispetto della presente convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri".

Art. 12 – Penali

L'art. 35 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità";
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 13 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 36 della Convenzione vigente è inserito il seguente:



"Art. 36-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 14 – Revisione della Convenzione

L'art. 38 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 38 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 8 della presente convenzione".

Art. 15 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 28 ottobre 2008 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 16 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 28 ottobre 2008, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 11

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SORGEAQUA S.R.L.

- *Art.1 Definizioni*
- Art. 2 Oggetto della Convenzione
- Art. 3. Durata della Convenzione
- Art. 4 Area di riferimento e perimetro del servizio
- Art. 5 Obblighi del Gestore
- Art. 6 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 7 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 8 Equilibrio economico finanziario
- Art. 9 Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito
- Art. 10 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 11 Penali
- Art. 12 Sanzioni AEEGSI
- Art. 13 Revisione della Convenzione
- Art. 14 Metodo tariffario
- Art. 15 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) SORGEAQUA S.R.L.. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da, Amministratore Unico di SorgeAqua s.r.l., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Unico, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna – ATO5 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che per il periodo transitorio, è stata salvaguardata la gestione del servizio idrico
 integrato in capo a Sorgea s.r.l., ora SorgeAqua s.r.l. nei territori dei Comuni di
 Crevalcore e Sant'Agata Bolognese ed è stata stipulata tra l'Agenzia e Sorgea s.r.l.,
 ora SorgeAqua s.r.l., apposita convenzione con scadenza al 31 dicembre 2006,
 prorogata al 31 dicembre 2007;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Crevalcore e Sant'Agata Bolognese in capo ad SorgeAqua s.r.l. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società SorgeAqua s.r.l.;
- che con delibera CAMB/2013/34 del 30 dicembre 2013 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR aveva deliberato di aggiungere al testo dell'art. 4 della Convenzione indicata al precedente punto "Durata della convenzione", che il termine di scadenza dell'affidamento assentito con la Convenzione è il 19 dicembre 2024;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione
 n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per



l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 29 novembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Bologna (Ato-5) e la società SorgeAqua s.r.l..

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Dopo dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi



incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle



infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come



individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 3 della Convenzione vigente, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

- "5° c. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 6° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario:
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
- 7° c. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 5°, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art. 3 – Durata della convenzione



All'art. 4 della Convenzione vigente, in fine, sono inseriti i seguenti periodi: "Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.

Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Area di riferimento e perimetro del servizio

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 5 – Obblighi del Gestore

Dopo l'art. 9 della Convenzione vigente, è inserito il seguente:

"Art 9-bis – Ulteriori obblighi del Gestore

1° c. - Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale:
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;



- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 6 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 18 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 18-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla



regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

- "Art. 19 Piano d'ambito del servizio idrico integrato e aggiornamento del piano d'ambito
- 1° c. Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.
- 2° c. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
- 3° c. Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.
- Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del



Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 4° c. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario

- 5° c. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 5 di Bologna" predisposto dall'Agenzia.
- 6° c. Il Gestore prende atto che ai sensi della normativa pro tempore vigente l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti Gestori: HERA S.P.A.".

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente



convenzione".

"Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- ride-terminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza:
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".



"Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 9 – Varianti al programma degli investimenti di cui al Piano d'Ambito

L'art. 28 della Convenzione vigente è soppresso.

Articolo 10 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione delle opere e delle canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutti i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia.



L'Agenzia prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, Hera S.p.A. e SorgeAqua s.r.l., salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servi-zio o negli altri atti che regolano il rapporto.

L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscenteil valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso



la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto".

Art. 11 – Penali

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al comma 1, dopo le parole "per lo svolgimento del servizio idrico integrato," sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,";
- in fine, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "7° c. L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 12 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 39 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 39-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 13 – Revisione della Convenzione

Dopo l'art. 43 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 44 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente".

Art. 14 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 29 novembre 2007 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.



Art. 15 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 29 novembre 2007, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR SorgeAqua s.r.l.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 12

Atto integrativo alla Convenzione per regolamentare i rapporti fra l'agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti(Atersir) ed il Gestore del servizio idrico integrato (ora Hera S.P.A

- *Art. 1 Oggetto della Convenzione*
- Art. 2 Definizioni
- *Art. 3 Durata dell'affidamento*
- Art. 4 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 5 Equilibrio economico-finanziario
- Art. 6 Obblighi del gestore
- Art. 7 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 8 Perimetro del servizio
- Art. 9 Restituzione delle opere e canalizzazioni
- Art. 10 Penalizzazioni
- Art. 11 Sanzioni AEEGSI
- Art. 12 Revisione della Convenzione
- *Art.* 13 Metodo tariffario
- Art. 14 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) **HERA S.p.A.** (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da..., Amministratore Delegato Hera S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura



nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per
 i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni
 pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti
 urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione,
 ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena ATO8 e,
 pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di
 affidamento;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di tutti i Comuni della provincia di Forlì-Cesena in capo ad Hera S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 1 febbraio 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Forlì-Cesena (Ato-8) e la società Hera S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."
- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo



Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 2 febbraio 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Forlì-Cesena (Ato-8) e la società Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente, dopo il punto 7, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Le parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato di infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione



Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".

Art.2 – Definizioni

Dopo l'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;



Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento



dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;



Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente".

Art. 3- Durata dell'affidamento

L'art. 5 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 – Durata dell'affidamento

La presente Convenzione ha durata sino al 31/12/2023 e decorre dalla relativa sottoscrizione.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.

Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 4 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 6 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 6 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del



programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.

L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del prece-dente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".



Art. 5 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 6 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 6-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 6-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno



dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 6-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Art. 6 – Obblighi del Gestore

All'art. 8 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

- "Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;



- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 7 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 8 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 8-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:



- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 8 – Revisione del perimetro del servizio

All'art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 37 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 37 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 42 tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 143 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia.



L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante

L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione ed al nuovo affidatario.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.



In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo".

Art. 10 – Penalizzazioni

L'art. 40 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo periodo, dopo le parole "Al Gestore" sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità";
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 40 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 40-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Nella Convenzione vigente, dopo l'art. 41 è inserito il seguente articolo:

"Art. 41-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 6 della presente convenzione".



Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 1 febbraio 2005 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 1 febbraio 2005, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ALLEGATO 13

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI(ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ORA HERA S.P.A

- Art. 1 Definizioni
- *Art.* 2 *Oggetto*
- Art. 3 Perimetro del servizio
- Art. 4 Durata dell'affidamento
- Art. 5 Obblighi del gestore
- Art. 6 Ulteriori obblighi dell'Agenzia
- Art. 7 Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito
- Art. 8 Equilibrio economico-finanziario
- Art. 9 Restituzione dei beni funzionali al servizio
- Art. 10 Penalizzazioni
- Art. 11 Sanzioni AEEGSI
- Art. 12 Revisione della Convenzione
- *Art.* 13 Metodo tariffario
- Art. 14 Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/35 del 6 luglio 2016

e

2) **HERA S.p.A.** (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da..., Amministratore Delegato Hera S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;



premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per
 i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni
 pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti
 urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle soppresse forme di cooperazione,
 ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Ravenna ATO7 e,
 pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di
 affidamento;
- che l'Agenzia d'Ambito di Ravenna (Ato-7), con deliberazione dell'Assemblea n. 4
 del 14 marzo 2002, ha salvaguardato le gestioni del servizio idrico integrato in capo a AMF S.p.A., AMI S.p.A., AREA S.p.A. e TEAM S.p.A.;
- che la società Hera S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati AMF S.p.A., AMI S.p.A., AREA S.p.A., TEAM S.p.A. e l'Agenzia d'Ambito di Ravenna (Ato-7);
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo in capo ad Hera S.p.A. è regolato da apposita convenzione stipulata in data 26 aprile 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Ravenna (Ato-7) e la società Hera S.p.A.;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione "in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio prevede "L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento."



- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare "di prevedere che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 35 del 6.7.2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI. n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 26 aprile 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Ravenna (Ato-7) e la società Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

"Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;



Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento



dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;



Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) rationetemporis vigente".

Art. 2 – Oggetto

All'art. 1 della Convenzione vigente, dopo il punto 7, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Le parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato di infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione".



Art. 3 – Perimetro del servizio

All'art. 1 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 4 - Durata dell'affidamento

L'art. 4 della Convenzione vigente, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 – Durata dell'affidamento

La presente Convenzione decorre dall'01/01/2005 e scade il 31/12/2023 e non sarà in nessun caso rinnovabile alla scadenza.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.

Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni".

Art. 5 – Obblighi del Gestore

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

- "Il Gestore è inoltre obbligato a:
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;



- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regola-zione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione".

Art. 6 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Dopo l'art. 5 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 5-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;



- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 18 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 18 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'ambito, allegato alla presente Convenzione, è il documento che definisce i principi, gli obiettivi, il modello gestionale e organizzativo, la dotazione delle infrastrutture strumentali al servizio, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, i principi per la definizione del programma operativo degli interventi, del piano economico-finanziario e della tariffa di riferimento.

L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Il Piano d'ambito è sottoposto a revisione periodica secondo la procedura di seguito illustrata.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle



predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del prece-dente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

In ogni caso il gestore si assume l'impegno di realizzare investimenti per gli importi indicati nel piano economico-finanziario".

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 18 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

"Art. 18-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione".

"Art. 18-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario



Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento".

"Art. 18-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità; allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza:
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente".

"Art. 18-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio



L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico conte-sto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione".

Articolo 9 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

L'art. 36 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

"Art. 36 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 41 tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 143 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la tariffa del servizio idrico integrato, ovvero finanziate dal gestore purchè preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante



L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione ed al nuovo affidatario.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottopporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante esntro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono



immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo".

Art. 10 – Penalizzazioni

L'art. 38 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità";
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza".

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 38 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

"Art. 38-bis – Sanzioni AEEGSI

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza".

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Nella Convenzione vigente, dopo l'art. 41 è inserito il seguente articolo:

"Art. 41-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 18 della presente convenzione".

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 26 aprile 2005 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione



Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 26 aprile 2005, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



Oggetto: Servizio Idrico Integrato: adeguamento allo schema di Convenzione tipo approvato dall'AEEGSI con deliberazione 656/2015/R/IDR delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato attualmente in essere all'interno del territorio dell'Emilia Romagna.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore F.to Ing. Vito Belladonna



Approvato e sottoscritto

Il Consigliere d'Ambito
F.to Assessore Mirko Tutino

Il Direttore F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

•		1 1 1 1		
La	suestesa	delih	erazione	٠.

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 28 luglio 2016

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna